

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4278

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **SERVELLO, CRUCIANI, CALABRO', DELFINO**

*Presentata il 21 luglio 1967*

### Modifiche alle norme in vigore sul collocamento obbligatorio

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il parere del Consiglio di Stato, espresso su richiesta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale nel febbraio del 1965 e nel febbraio del 1966, e l'accordo Confindustria-Italsind-LANMIC, hanno, il primo, svuotata la legge 3 ottobre 1962, n. 1539, di ogni concreta efficacia, ed il secondo, all'insaputa e al di fuori del Parlamento, praticamente prorogata dal 12 novembre 1965 al 12 novembre 1968, la data del consuntivo di applicazione dell'imponibile d'obbligo — nell'occupazione dei mutilati e invalidi civili — del 2 per cento.

Di fronte a questa situazione abnorme, — poiché non può essere ulteriormente delusa la legittima attesa dei mutilati e invalidi civili, essendo irrefutabilmente certo che questa categoria va, purtroppo, giornalmente in-

grossando i suoi ranghi — riteniamo opportuno sottoporre al vostro consenso, nel dovuto rispetto delle reali esigenze delle altre categorie di mutilati ed invalidi, ai quali, tutti, il Parlamento non può non riconfermare la più convinta solidarietà, una proposta di legge, la quale, determinato l'imponibile globale d'obbligo, impegni il Governo, ed in special modo il Ministro del lavoro, ad emanare le norme di attuazione, nel termine massimo di tre mesi — e comunque entro la presente legislatura — che stabiliscano i criteri di ripartizione dell'imponibile globale, fra le diverse categorie aventi diritto.

Onorevoli colleghi, confidiamo che questa nostra proposta sia onorata dalla vostra adesione.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

Allo scopo di rendere più aderente alla realtà in atto ad alle necessità proprie delle singole categorie che inquadrano gli aventi diritto al collocamento obbligatorio, l'imponibile globale viene fissato nella percentuale del 20 per cento.

Entro tre mesi il Ministro del lavoro, presenterà al Parlamento le norme d'attuazione che indicheranno il criterio di ripartizione dell'imponibile secondo un rigoroso principio di equità distributiva.